

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti, n. 44 dell' 11 gennaio 2019

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Eleonora Ramacciotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

SOCIETA SRL

ATTRICE

contro

BANCA

CONVENUTA

SOCIETA' ALFA

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.05.2018.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con un primo atto di citazione in data 12.07.2013 la **SOCIETA SRL** conveniva in giudizio la allora Banca al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati all'attrice dalla illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata dall'istituto di credito convenuto a carico della **SOCIETA SRL**.

Assumeva l'attrice che nel novembre 2007 si era impegnata all'acquisto di un'area di terreno edificabile per la successiva edificazione di un complesso immobiliare denominato "omissis", la cui realizzazione comportava un impegno finanziario di rilevante entità per cui per potervi fare fronte la omissis avrebbe dovuto avvalersi di un finanziamento bancario dell'ammontare di £ 132.600.000,00; che era stato dunque predisposto da Banca un "business plan" sulla fattibilità dell'operazione e dell'impegno finanziario che, secondo parte attrice, aveva avuto esito positivo; che il progetto però, che si componeva di cinque fasi della durata complessiva di cinque anni (dal 2010 al 2015), si era arenato sin dall'inizio in quanto alcuni istituti di credito che avrebbero dovuto erogare i primi finanziamenti avevano chiesto chiarimenti in merito alla segnalazione risultante dalla Centrale Rischi per presunte garanzie prestate dalla **SOCIETA SRL** a favore di altra società del gruppo; che detta segnalazione indicava, in particolare, la **SOCIETA SRL** erroneamente quale "terzo datore di ipoteca" in favore di soggetto a sofferenza per un importo di £.200.000; che detta erronea segnalazione aveva provocato alla società attrice ingenti danni non patrimoniali quantificati in complessivi £ 20.000.000,00, nonché danni patrimoniali per complessivi £ 98.548.271,50 atteso che, a causa della stessa non era stato possibile per la omissis ottenere il finanziamento necessario al progetto immobiliare intrapreso, che era stato quindi abbandonato.

Nel procedimento n. omissis/2013 R.G., si costituiva la banca convenuta, contestando gli assunti avversari.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti, n. 44 dell' 11 gennaio 2019

Ammetteva la Banca l'erroneità della segnalazione, dovuta all' inserimento del nominativo della omissis quale garante ipotecaria di altra società del Gruppo - la omissis - nell'ambito di un'operazione di rinegoziazione di un mutuo concesso appunto a quest'ultima. Deduceva, tuttavia, che detta segnalazione non indicava la SRL quale soggetto "a sofferenza", bensì quale terzo garante, datore di ipoteca, a favore di altro soggetto, per l'importo limitato di €. 200.000,00, onde, per quanto responsabile dell'errore, la banca convenuta non poteva essere ritenuta responsabile del naufragio di un progetto edilizio del complessivo valore di oltre 300.000.000,00 di euro; rilevava, altresì, la durata limitata ad un periodo di 8 mesi della segnalazione anzidetta, che aveva avuto inizio a gennaio 2010 (mese successivo al passaggio a sofferenza della società garantita) ed era stata cancellata ad agosto 2010, nonché la facile rilevabilità dell'assenza dell'ipoteca segnalata da parte di qualsiasi istituto di credito.

Sottolineava, infine, la convenuta, come il valore della segnalazione (€. 200000,00) dovesse considerarsi "risibile" ove paragonato all'intero affare che l'attrice assumeva compromesso.

Nel corso di tale procedimento l'attrice riduceva poi le proprie richieste risarcitorie alle minori somme di € 4.800.000,00 a titolo di danni non patrimoniali ed €50.282.000,50 a titolo di danni patrimoniali.

Con successivo atto di citazione in data 19.10.2015 la **SOCIETA SRL** (già omissis s.r.l), conveniva poi innanzi a questo Tribunale la Banca. e la società omissis – quale cessionaria del credito a garanzia del quale era stata erroneamente segnalata la omissis quale terzo datore di ipoteca - per sentirle condannare in via solidale fra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali (questa volta da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del giudice) subiti dalla società attrice in conseguenza di una ulteriore segnalazione illegittima alla Centrale Rischi asseritamente eseguita dalle convenute nei confronti della omissis (oggi omissis) (e precisamente prima, da luglio 2010 a settembre 2012 da BANCA e poi, nel periodo successivo e fino al 2014 da omissis), per un importo ancora maggiore del primo; quanto ad omissis, deduceva l'attrice che la stessa, in seguito all'intervenuta cessione, aveva proseguito nell'errore originario, confermando e continuando la segnalazione errata.

Anche in questo secondo giudizio, iscritto al n. omissis/15 R.G. si costituiva la BANCA convenuta contestando la domanda attorea sotto diversi profili.

In primo luogo eccepiva la BANCA la litispendenza fra le due cause proposte, avendo già l'attore avanzato la propria richiesta risarcitoria relativa alla medesima successiva segnalazione nell'ambito del primo giudizio, seppure tardivamente.

Nel merito BANCA contestava anche questa seconda richiesta di risarcimento dei soli danni non patrimoniali conseguenti l'ulteriore erronea segnalazione in quanto ritenuti privi di qualsiasi supporto probatorio.

I due procedimenti venivano riuniti.

In premessa va ricordato che la domanda di (accertamento dell'illegittimità e) cancellazione della prima iscrizione a sofferenza a carico di BANCA, oggetto del giudizio N omissis /2015 R.G. per €. 200000,00 è stata definita con una pronuncia di accoglimento in sede cautelare; ne deriva che la domanda dispiegata nella presente causa ha ad oggetto esclusivamente il risarcimento del danno extra contrattuale -ex artt. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011, 2043 c.c. e 2050 c.c.- conseguente all'erronea iscrizione, la cui illiceità non è stata contestata dalla banca convenuta.

La domanda di risarcimento del danno non è fondata e non merita accoglimento, per i motivi infra illustrati.

Non pare inutile procedere ad una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.

E' pacifico che in data 20.11.2008, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie all'acquisto dei terreni ed alla realizzazione del progetto di realizzazione del complesso immobiliare denominato "omissis", connesso ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, meglio descritto in citazione, la omissis ha conferito ad omissis mandato per la redazione di un piano economico finanziario relativo al progetto da realizzarsi, impegnandosi a versare ad omissis una commissione di €. 120000,00; che l'attività della banca si è conclusa con esito positivo mediante la formulazione da parte della stessa di una offerta finanziaria; che la realizzazione del progetto avrebbe dovuto avvenire in 5 fasi nel periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2015; che nell'aprile 2010 l'attrice è venuta a conoscenza di una segnalazione presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia operata a suo carico da Banca; in particolare l'attrice dopo avere inoltrato alla omissis richiesta di apertura di credito in conto corrente, con comunicazione 28.04.2010 si è vista opporre un diniego motivato dalla sussistenza di tale segnalazione a sofferenza; che, avvedutasi dell'illegittima segnalazione con raccomandata in data 21/26.05.2010 ha richiesto alla Banca chiarimenti in relazione alla illegittima segnalazione, invitando l'istituto di credito ad attivarsi per la cancellazione; che il 14.06.2010 la società attrice ha sollecitato il Banco omissis di dare riscontro in ordine all'istruttoria relativa alla richiesta di accompagnamento finanziario inerente il progetto "omissis" (doc. 3); che in tale occasione è stata comunicata all'attrice la sospensione dell'istruttoria a seguito dell'emersione di una segnalazione a sofferenza per presunte garanzie prestate in favore della società s.r.l. (doc. 4); che poiché BANCA non ha provveduto alla revoca della annotazione, la società attrice ha chiesto ed ottenuto in sede cautelare, in data 20.07.2010, un provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi.

Ancora, dalla missiva ricevuta dall'attrice in data 3.06.2013 dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche della Banca d'Italia e dal tabulato rilasciato dalla Centrale Rischi, emerge che la BANCA in qualità di intermediario ha effettuato due segnalazioni in relazione alla **SOCIETA S.r.l.** (poi rettificata):

a) per "rischi a revoca" dal 5 dicembre 2007 al 26 agosto 2010 per importo accordato di £. 100000,00 (cfr. amplius documento in questione);

b) per garanzie ricevute dal 5 dicembre 2007 al 26 agosto 2010 a favore della **SOCIETA SRL**. per un valore della garanzia di £. 200000,00 (garanzie reali esterne) (cfr. docc. 9 - 11 parte attrice).

Quanto alla ulteriore segnalazione lamentata dall'attrice - tardivamente rilevata nel giudizio N. omissis /2013 R.G. ed oggetto specifico della causa n. omissis 2015 R.G. riunita alla prima - dapprima effettuata da BANCA da giugno 2010 ad ottobre 2012 (questa volta di cointestazione tra la **SOCIETA S.r.l.** omissis e la omissis per un debito appostato a sofferenza e per un importo addirittura maggiore) e successivamente proseguita da **SOCIETA SRL**, a seguito di cessione del credito vantato omissis, dall'ottobre 2012 al luglio 2014 per l'importo di £. 761000,00 circa (che sarebbe poi stata cancellata da BANCA dal luglio 2014) essa appare a propria volta pacifica tra le parti (cfr. pp. 8 e 9 atto di citazione nella causa N. omissis /2013).

Deduce poi l'attrice che detta segnalazione sarebbe proseguita sino al 2015, ossia al momento della notifica dell'atto di citazione nella causa N. omissis /2015 R.G. (poi riunita alla N. omissis /2013).

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti, n. 44 dell' 11 gennaio 2019

Alla luce delle semplici evidenze riportate deve ritenersi, dunque, provato, oltre che non contestato, che sia la BANCA che, in un secondo momento, omissis abbiano posto in essere una condotta di illecito trattamento dei dati personali della società attrice in violazione delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 2003, avendo proceduto con colpevole negligenza, imprudenza e imperizia all'annotazione a sofferenza di una posizione di garanzia (terzo datore di ipoteca) rispetto a soggetto giuridico in sofferenza s.r.l. assolutamente non veritiera, non avendo in alcun modo la omissis costituito ipoteche a garanzia di un debito altrui.

Le parti convenute hanno in buona sostanza ammesso la propria condotta illegittima, non contestandola o addirittura ammettendola, uniformando peraltro le proprie difese (cfr. comparsa di costituzione omissis pp. 3 e 4).

Ciò posto in ordine all'illegittima segnalazione, da considerarsi unitariamente quale fonte di danno, dato atto che la stessa risulta cancellata, occorre verificare se la stessa, certamente dunque esistente, in relazione al periodo nel quale è risultata presente, abbia cagionato un danno alla società attrice.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale *ex art. 2 Cost.*), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza.

Affermata dunque la ipotetica risarcibilità, deve tuttavia osservarsi che nel caso di specie i pretesi danni non sono stati provati.

Occorre sul punto evidenziare il parziale superamento dell'indirizzo favorevole al riconoscimento, in materia di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, del danno in *re ipsa*, peraltro relativo per lo più ad ipotesi di svolgimento di attività di impresa da parte del danneggiato.

Va infatti osservato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte in materia di art. 2059 c.c., "*il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza*" (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell'11 novembre 2008), che come tale necessita di allegazioni non generiche e della relativa prova.

Adattando il principio generale al tema specifico, la Suprema Corte ha chiarito che "*la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva di quel fatto, sicchè la prova dell'esistenza concreta del danno, della reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla successiva fase di liquidazione; conseguentemente il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che nel giudizio di liquidazione, venga negato il fondamento concreto della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato*". (Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 21428 del 12/10/2007, in cui la Corte ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante l'accertamento della responsabilità di una banca per l'ingiustificata segnalazione di un credito "in sofferenza" alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia, allorchè la Corte di merito, pronunciata sentenza non definitiva sulla sussistenza della responsabilità, aveva riservato alla statuizione definitiva la valutazione del danno subito dall'impresa debitrice.).

Quanto alla prova del danno patrimoniale, la società attrice allega di essersi vista rifiutare il finanziamento necessario ad un ingente progetto immobiliare intrapreso nell'anno 2007.

Occorre allora verificare se l'attrice abbia provato che gli istituti di credito abbiano rifiutato i finanziamenti necessari in ragione della erronea segnalazione effettuata relativamente alla omissis

Va premesso al riguardo che la convenuta BANCA non ha in alcun modo contestato l'esistenza del progetto immobiliare di urbanizzazione, meglio descritto in atti, né la sua entità sotto il profilo economico.

Dunque pur volendo ritenere provato, sulla base delle allegazioni di parte attrice, non contestate e suffragate dalla documentazione in atti, il fallimento del progetto intrapreso da omissis, in alcun modo è provato che la mancata realizzazione del progetto anzidetto sia motivata dalla specifica segnalazione di cui è causa.

Si condividono, al riguardo, le considerazioni della difesa di BANCA e omissis, che hanno posto innanzi tutto in dubbio che l'erroneità, pur riconosciuta, della propria condotta, possa essere stata idonea a determinare un danno così ingente.

In altre parole, la mera erronea indicazione di un soggetto, la allora omissis, quale terzo datore di ipoteca per la somma di €.200000,00 (non già quale soggetto a sofferenza) non può avere avuto l'effetto di far naufragare un progetto imprenditoriale di ben altre dimensioni (300 milioni di euro, in base alla prospettazione attorea).

Né, del resto, appare verosimile che gli istituti di credito, in quanto operatori qualificati, non siano stati in grado di avvedersi dell'errore e di assumere informazioni corrette al fine di concedere i finanziamenti richiesti: una volta accertata l'inconsistenza della garanzia ipotecaria erroneamente segnalata, l'istruttoria delle Banche ben avrebbe potuto riprendere il suo corso.

Anche il breve lasso temporale, di 8 mesi, nel quale è perdurata la prima segnalazione (l'unica per la quale è richiesto il risarcimento del danno patrimoniale), peraltro non coincidente con il periodo in cui l'attrice ha incominciato ad intraprendere le attività necessarie per realizzare il progetto immobiliare "omissis (anno 2007)", rafforza le considerazioni di cui sopra.

Nessun elemento di valutazione concreto e specifico è stato poi fornito dalla società attrice al fine di provare che l'operazione descritta in citazione sia stata annullata a causa della segnalazione da parte di BANCA.

A tal fine non pare sufficiente l'allegazione, relativa all'ampia solvibilità e solidità della società nel triennio 2007-2009, sia pure suffragata da copiosa documentazione (cfr. docc. 13 e 14 depositati con la memoria *ex art.* 183, 6° comma n. 2, causa N. omissis /2013).

È provato per contro che l'approvazione del piano di lottizzazione convenzionata ad iniziativa privata da parte del Comune di omissis o – prevista dal contratto preliminare di compravendita di suoli edificabili del 23.11.2007 quale "condizione sospensiva" (cfr. all. Q di cui al doc. 13 parte attrice) è avvenuta soltanto in data 25.10.2011 (doc. 12 di parte attrice), ciò che rende ancora più evidente come altri fattori abbiano concorso nel fallimento del progetto immobiliare in oggetto.

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti, n. 44 dell' 11 gennaio 2019

In conclusione, il nesso causale tra l'errata segnalazione da parte della banca ed il danno patrimoniale così come tratteggiato da parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non può dirsi in alcun modo provato, onde la domanda proposta in seno alla causa N. omissis /2013 R.G. va rigettata.

Quanto al danno non patrimoniale, inteso quale danno all' immagine ed alla reputazione, che l'attrice quantifica nella somma di Euro 4800000,00, non è stato allegato, né provato il danno subito, essendosi limitata l'attrice, nella causa N. omissis /2013 R.G. a generiche asserzioni circa il discredito subito presso gli istituti bancari.

L'attore fa riferimento al possibile ambito di diffusione della notizia, attestandosi quindi su un livello totalmente generico dell'indicazione, senza provare in alcun modo ma neppure allegare alcun elemento di fatto dal quale si possano desumere, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del danno alla reputazione che avrebbe subito.

Non ha fornito alcuna prova del fatto che altri soggetti, anche bancari, abbiano consultato la banca dati nel periodo (gennaio – agosto 2010) in cui l'erronea segnalazione è stata presente, venendo a conoscenza del dato erroneamente riportato.

Non v'è dubbio che la lesione alla reputazione e all'immagine, collegata nella prospettazione attorea alla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi (banche, in particolare) con le quali il soggetto interagisca, ha quale presupposto che l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (arg. da Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 18082 del 25/07/2013).

Neppure l'attrice ha allegato e provato se ed in quali specifiche occasioni, negli 8 mesi in cui la segnalazione è stata presente, si sia interfacciato con soggetti bancari e che questi abbiano dovuto fare accesso alla sua visura in centrale rischi: la mera pendenza di rapporti bancari o la richiesta di chiarimenti da parte di questi ultimi nulla prova in tal senso.

In particolare, l'attrice ha invocato, in entrambe le cause, la e-mail con cui –a seguito della richiesta di apertura di credito in conto corrente da parte di omissis – venivano richieste da omissis delucidazioni in ordine alla segnalazione a sofferenza, nonché quella del Banco di Napoli con cui si dava atto della sospensione dell'istruttoria in attesa di chiarimenti in ordine alle segnalazioni (docc. 4 e 5 causa N. omissis /2013).

Ha fatto inoltre riferimento ai documenti nn. 21, 22 e 26 da cui sarebbe desumibile che durante il periodo della segnalazione pregiudizievole la società stava avviando una serie di iniziative di sviluppo e di incremento delle proprie attività.

Tale documentazione non appare, tuttavia, sufficiente non avendo l'attrice fornito alcuna prova delle conseguenze pregiudizievoli patite in ragione di quella specifica erronea e temporanea segnalazione sul piano sia dell'immagine e della reputazione che di quello della sua concreta operatività bancaria e del credito finanziario del quale godeva come imprenditore. L'esistenza di eventuali danni in capo a omissis è rimasta, quindi, del tutto indimostrata e la domanda risarcitoria va conseguentemente rigettata.

Alle stesse conclusioni deve giungersi per la domanda, proposta in relazione alle successive segnalazioni, e di cui alla causa riunita N. omissis 2018 R.G., rimasta del tutto sfornita di prova.

Peraltro, anche la pretesa riduzione del ricorso al credito bancario non appare suffragata da idoneo supporto probatorio, emergendo, per contro, dall'esame dei bilanci prodotti da parte

Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Eleonora Ramacciotti, n. 44 dell' 11 gennaio 2019

attrice per gli esercizi dal 2009 al 2014 un attivo patrimoniale in aumento fino al 2012 e, comunque, mai inferiore all'anno 2009 (cfr. considerazioni di cui alla comparsa conclusionale BANCA, p. 19).

Si aggiunga, infine, che anche a voler ammettere che la notizia della segnalazione si sia diffusa all'interno del sistema interbancario, occorre sempre tenere conto della circostanza che la società attrice è stata erroneamente indicata quale "terzo datore di ipoteca", non già quale "debitore" a sofferenza: tale denominazione - specie se si considera che in questa sede si lamenta un danno all'immagine nell'ambito del ceto bancario, composto da soggetti qualificati, in grado di apprezzare anche i dettagli della qualifica dell'operatore con cui hanno ad interfacciarsi – già "a monte" non presenta caratteri tali da gettare discredito sulla società, non essendo idonea a farle assumere i connotati del "soggetto insolvente".

Per tutte le ragioni sopra esposte, tutte le domande proposte da s.r.l. (ora s.r.l.) nei confronti di Banca e omissis vanno nel complesso respinte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite NN. omissis /2013 e omissis /2015 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande proposte dall'attrice;

- Dichiara tenuta e condanna **SOCIETA SRL** alla rifusione in favore di Banca e SOCIETA' delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle due parti convenute, in complessivi Euro 13430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
Modena, 9.01.2019

Il Giudice
Eleonora Ramacciotti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*